MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCISE SUI CARBURANTI E DI SOSTEGNO AGLI ENTI TERRITORIALI E AI TERRITORI DELLE MARCHE COLPITI DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI

Art. 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 13 GENNAIO 2023, N. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 24 novembre 2022, non più in vigore dal 18 gennaio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici
Estremi	Decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-accise-sui-carburanti-e-di-sostegno-agli/art-5-provvedimento-abrogato-dalla-l-13-gennaio-2023-n-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it